



TRIBUNALE DI CATANIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
ORDINANZA EMESSA ALL'ESITO DELL'UDIENZA
DI COMPARIZIONE DELLE PARTI

Il Giudice dell'esecuzione dott.ssa Cristiana Delfa,
letti gli atti delle procedure esecutive riunite a quella iscritta al n. 237/2017 R.G.E.
promosse da _____, per azioni nei confronti di _____

sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 27/02/2024;

osserva

Con ricorso in opposizione all'esecuzione depositato in data 01.12.2023 la debitrice
esecutata _____ formulando istanza di sospensione dell'esecuzione ai sensi
dell'art. 624 c.p.c., ha eccepito il difetto di legittimazione attiva e dei necessari poteri,
sostanziali e processuali, _____, nella qualità di procuratrice d.
2019 S.r.l. e _____, nella qualità di procuratrice di _____ ai sensi degli artt.
2 comma 6 e 106 della Legge n.130/1999 in quanto non iscritti all'albo degli intermediari
finanziari tenuto dalla Banca D'Italia ed ha inoltre formulato richiesta affinché il Tribunale
emettesse gli opportuni provvedimenti in ossequio ai principi della sentenza SS.UU.
n.9479/2023 e alla tutela consumeristica.

Costituendosi, _____ ha contestato le eccezioni di parte opponente sulla
legittimazione attiva, ritenendo altresì non applicabile la disciplina consumeristica rispetto
alla pretesa creditoria fondata sul decreto ingiuntivo n.1232/15 emesso nei confronti di una
società e di soggetti imprenditori.

Il creditore _____ per il tramite della mandataria _____ non si è costituito
con propria memoria limitandosi, all'udienza del 27.02.2024, a contestare quanto dedotto
dall'opponente e associandosi alla richiesta



Tanto premesso, i motivi posti a fondamento dell'opposizione, seppure all'esito di una delibazione necessariamente sommaria, non giustificano l'accoglimento della invocata sospensiva.

La parte opponente contesta il diritto dei creditori di agire in via esecutiva, sotto il profilo del difetto di legittimazione attiva di _____, nella loro qualità di mandatari con rappresentanza rispettivamente _____ e Ibla _____ e in qualità di cessionarie del credito originariamente vantato da _____.

In particolare i crediti originariamente vantati da _____ nei confronti di _____ non sono stati oggetto di cessione "in blocco" a _____, società iscritte nell'elenco della Società Veicolo di Cartolarizzazione tenuto da Banca d'Italia.

Le sopra citate cessionarie hanno, a loro volta, conferito rispettivamente a _____ e _____ entrambe Società iscritte all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 del TUB (vedi estrema pubblicazione in G.U.), l'incarico di svolgere in loro nome e per loro conto, le attività di gestione, di incasso e di eventuale recupero dei crediti in forza di procura speciale depositata in atti.

Successivamente, _____ hanno conferito rispettivamente alle società _____ (società che non risultano iscritte al predetto Albo ex art. 106 tub) in forza di sub-delega espressamente autorizzata, le attività di gestione ed incasso dei crediti.

Ritiene questo giudice che in caso di attività di recupero del credito eventualmente delegate ad un *sub-servicer*, la mancata iscrizione del *sub-servicer* all'Albo di cui all'art. 106 TUB non infici la legittimazione ad agire del soggetto "*delegato*".

Ai fini di una migliore comprensione della vicenda, appare opportuno procedere alla individuazione dei soggetti coinvolti nel processo di cartolarizzazione dei crediti.

Come noto, le figure principali sono: a) *la società veicolo o special purpose vehicle (c.d. SPV)*, che è la società appositamente costituita al fine esclusivo di realizzare una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti, ex art 3, co. 1, l. n. 130/1999, e che provvede all'emissione dei titoli destinati alla circolazione per finanziare l'acquisto dei crediti dal cedente (c.d. originator); b) il *Servicer*, che è invece il soggetto cui è devoluta l'attività di recupero e gestione dei crediti oggetto di cartolarizzazione e rappresenta lo strumento più utilizzato dalle banche per 'smaltire' i crediti deteriorati. L'attività di servicing



è disciplinata, per le banche, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 e, per gli intermediari iscritti all'albo ex art. 106 TUB, dalla Circolare n. 288 della Banca d'Italia.

Il Servicer deve essere una banca o un intermediario ex art. 106 TUB (riserva di attività) in quanto l'art. 2 della L. n. 130/1999 stabilisce che l'attività di riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e di pagamento dell'operazione di cartolarizzazione, debbano essere svolte da banche o da intermediari finanziari ex art. 106 TUB, prevedendo altresì che gli altri soggetti che intendano svolgere tali compiti debbano chiedere l'iscrizione nell'albo previsto dal predetto art. 106 TUB (v. anche, in argomento, la Circolare n. 288 di Banca d'Italia).

Banca d'Italia prevede espressamente la facoltà per i servicers di esternalizzare, avvalendosi di soggetti terzi, lo svolgimento delle attività di riscossione dei crediti cartolarizzati e dei servizi di cassa e pagamento, nonché lo svolgimento degli altri compiti affidatigli in base al contratto o al prospetto informativo, precisando che non è comunque delegabile a terzi la sola funzione di verifica della conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.

In caso di esternalizzazione delle attività di riscossione dei crediti e servizi di cassa e pagamento, le Disposizioni di Vigilanza richiedono che il contratto di esternalizzazione preveda espressamente che il servicer sia abilitato ad effettuare verifiche periodiche sui soggetti terzi incaricati, al fine di verificare l'accuratezza delle loro segnalazioni, di individuare eventuali carenze operative o frodi e di accertare la qualità ed efficacia delle procedure di incasso.

Nelle *prassi di mercato*, però, i compiti del *Servicer* - sia di "garanzia" che di natura "operativa" (es. attività di recupero, gestione dei reclami della clientela) – sono identificati con le espressioni di "*master servicing*" (funzioni di garanzia) e di "*special servicing*" (compiti operativi); a questa distinzione corrisponde un'organizzazione dell'attività di servicing di norma articolata su due soggetti distinti, uno o più *Special servicer* non vigilati (società titolari della licenza ex art. 115 TULPS), incaricati delle attività di recupero dei crediti, e a margine il *Master servicer* vigilato.

Da ciò deriva che solo il *Master Servicer*, cui competono funzioni di garanzia, è tenuto all'iscrizione nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, non anche lo *Special Servicer*, cui competono funzioni unicamente operative, e che è invece sottoposto al controllo e alla vigilanza del primo ma non alla vigilanza della Banca d'Italia.

Tale impostazione è stata da ultimo condivisa da larga parte della giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Termini Imerese, pronuncia del 10/11/2023 "*considerato che, con*



specifico riferimento alla menzionata attività di recupero dei crediti (c.d. "Servicing") la società veicolo (cessionaria dei crediti in blocco) può

avvalersi di soggetti terzi e che, ai sensi dell'art. 2, co. 3, lett. c) e co. 6, legge n. 130/1999, i servizi di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento "possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385", precisandosi ancora che "gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel co. 3, lett c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto nell'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 2 del medesimo articolo, purché possiedano i relativi requisiti";

considerato quindi che la descritta attività di "servicing" appare riservata, come risulta dal tenore letterale delle disposizioni poc'anzi citate, alle sole società iscritte all'Albo di cui all'art. 106 TUB:

osservato che, tuttavia, pare utile richiamare, a tal proposito, la comunicazione trasmessa dalla Banca d'Italia in data 11.11.2021, la quale, relativamente alla figura del c.d. "servicer" (soggetto a cui, come visto sopra, la società veicolo di cartolarizzazione affida, ai sensi della legge n. 130/1999, la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento), ha evidenziato come "a fronte di una cornice normativa fondata sulla centralità del servicer quale soggetto sottoposto a vigilanza prudenziale, si sono affermate prassi caratterizzate da una netta distinzione tra il c.d. "Master Servicer", soggetto vigilato responsabile dei soli compiti di garanzia, non delegabili, previsti dalla legge n. 130/1999 e lo "Special Servicer", operatore incaricato delle attività di recupero, titolare di licenza ex art. 115 TULPS ma non vigilato da questo istituto";

considerato che, alla luce del quadro sopra descritto, paiono delinearsi due distinte ipotesi: la prima in cui l'attività di servicing è interamente effettuata da una società iscritta all'Albo di cui all'art. 106 TUB; la seconda in cui la medesima attività viene suddivisa fra il Master Servicer, iscritto all'Albo di cui all'art. 106 TUB e responsabile della funzione di garanzia (ossia di conformità dell'operazione alle previsioni di legge ed al prospetto informativo di cui all'art. 3, legge n. 130/1999), e lo Special Servicer (o Sub Servicer), titolare di licenza ex art. 115 TULPS e cui spettano le funzioni operative direttamente legate alla riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento»; cfr. altresì, fra le tante, n. 1616 del 26.10.2023 emessa dal Tribunale di Perugia, Tribunale di Bergamo sentenza n. 1081 del 24 maggio 2023 che, definendo un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che vedeva tra le altre eccezioni sollevate la carenza di legittimazione



processuale del sub servicer per la carenza di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB, ha affermato che "...In materia di legittimazione alla riscossione di crediti cartolarizzati, qualora tale attività sia demandata dalla società Servicer ad una Sub Servicer, la mancata iscrizione di quest'ultima all'albo ex art. 106 TUB non può comportare una nullità della sua procura sostanziale e processuale", sostenendo che la lettura combinata dell'art. 106 TUB con la legge 130/99 e il provvedimento della Banca d'Italia n. 288/2015 il Sub Servicer ben può rientrare nella nozione di mero operatore incaricato delle attività di recupero con ogni potere rappresentativo, anche processuale, allorquando gli sia conferita una procura per lo svolgimento dell'attività di gestione, incasso e recupero del credito).

Tanto premesso, pertanto, in caso di attività di recupero del credito eventualmente delegate ad un *sub-servicer* – come nella vicenda in oggetto - la mancata iscrizione del *sub-servicer* all'Albo di cui all'art. 106 TUB non inficia la legittimazione ad agire del soggetto "*delegato*".

A ciò si aggiunga, con carattere dirimente, che recentemente la Corte di Cassazione (ordinanza n.7243/2024 del 18.03.2024) ha avuto modo osservare che *"le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali; - conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata... dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici (titolo VIII, capo I, del T.U.B.)"*.

Discende che la tesi di parte opponente non può che essere rigettata.

Con riguardo al secondo motivo eccepito da parte opponente in merito agli opportuni provvedimenti in ossequio ai principi della sentenza SS.UU. e alla tutela consumeristica, la Sentenza della Cassazione n.9479/2023 recita che *"il giudice dell'esecuzione: a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle*



clausole. ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito - di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”.

Orbene, ritiene questo giudice che, in seno alla procedura esecutiva *de qua*, non possano applicarsi i dettami indicati dalla Suprema Corte in ordine all'opportunità che il G.E. esegua il controllo di vessatorietà delle clausole; tale verifica, si ricorda, avviene mediante sommaria istruttoria ed avviso al debitore esecutato dell'esito di tale indagine e che, entro 40 giorni da detta informazione, può proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c., al solo fine di far valere il carattere abusivo delle clausole incidenti sulla sussistenza o sull'entità del credito ingiunto.

Il controllo-chiariscono le Sezioni Unite- deve essere effettuato in qualsiasi fase della procedura “*sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito*”; il che equivale a dire fino all'adozione dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita, quale atto che ufficialmente apre il *sub-procedimento* liquidatorio, per come interpretato dalla prevalente giurisprudenza di merito e di questo Tribunale.

Traslando i dettami della Suprema Corte al caso di specie, dal momento che nella procedura esecutiva risulta stata emessa l'ordinanza di vendita in data 23.05.2019 - momento nel quale è da ritenersi disposta la vendita dei beni staggiti - il G.E. non è più investito della questione circa il controllo di vessatorietà dei titoli che sostengono l'esecuzione.

Il rigetto dell'invocata sospensiva segue la condanna di _____ al pagamento delle spese della presente fase del procedimento _____ che si liquidano in complessive _____ (scaglione da _____) - parametro medio per le fasi di studio e introduzione, minimo _____ per le restanti fasi, considerando la natura documentale del giudizio) oltre spese generali, iva e cpa come per legge e la compensazione delle spese legali _____ (non costituitasi nella presente fase cautelare dell'opposizione esecutiva).

P.Q.M.

Visto l'art. 618 c.p.c.

RIGETTA

l'istanza di sospensione dell'esecuzione introdotta



ASSEGNA il termine perentorio di 90 giorni, decorrente dalla comunicazione del presente provvedimento o, ove venga proposto reclamo, dalla decisione del collegio o dalla comunicazione della decisione stessa, per l'eventuale iscrizione a ruolo del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, osservati i termini di cui all'art. 163 c.p.c.;

CONDANNA al pagamento delle spese della presente fase del procedimento che oltre spese generali, iva e cpa per legge nei confronti

COMPENSA le spese legali tra l'opponente

Con riferimento all'esecuzione, va disposta la celere prosecuzione delle attività delegate riferibili alla vendita del lotto 1 (ad eccezione del bene n. 1 per il quale è stata disposta la sospensione) procedendo con 3 successivi tentativi di vendita e precisando che il prezzo base del prossimo tentativo (tenuto conto dei precedenti tentativi del complessivo lotto n. 1) sarà quello previsto dalla relazione integrativa, con due ribassi;

FISSA udienza del 16.7.2024 per l'approvazione del progetto di distribuzione parziale del lotto 2;

dispone la trattazione scritta mediante il deposito di note scritte entro le ore 7.00 del giorno di udienza.

Si comunichi alle parti e al professionista delegato.

Catania, 24.6.2024

Il Giudice dell'esecuzione
Cristiana Delfa



